

Publicato il 27/10/2021

N. 02379/2021 REG.PROV.COLL.  
N. 00365/2021 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia**

**(Sezione Prima)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 365 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da

Engie Servizi S.p.a., rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Franco Ferrari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via Larga 23;

***contro***

Comune di **Legnano**, Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di **Legnano**, Nerviano, Rescaldina e Cerro Maggiore, rappresentati e difesi dagli avvocati Stefano Cresta, Laura Polito, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Comune di **Legnano**, Ente Capofila Cuc tra i Comuni di **Legnano**, Nerviano, Rescaldina e Cerro Maggiore; non costituito in giudizio;

***nei confronti***

Enel Sole S.r.l., rappresentata e difesa dall'avvocato Marcello Cardi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

City Green Light S.r.l.; non costituita in giudizio;

*per l'annullamento*

- a. della determinazione dirigenziale n. 4/CUC del 2.2.2021, recante aggiudicazione a ENEL SOLE S.r.l. della gara a procedura aperta indetta dalla Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di **Legnano**, Nerviano, Rescaldina e Cerro Maggiore nell'interesse del Comune di **Legnano** per l'affidamento in concessione, mediante finanza di progetto, ai sensi dell'art. 183 primo comma del d.lgs. 50/2016, del servizio di illuminazione pubblica del Comune di **Legnano**, comunicata a ENGIE SERVIZI S.p.A. in data 2.2.2021;
  - b. della comunicazione del 2.2.2021 di intervenuta aggiudicazione;
  - c. dell'avviso di aggiudicazione del 3.2.2021;
  - d. dell'aggiudicazione stessa della gara a ENEL SOLE S.r.l.;
  - e. di ogni altro atto e/o comportamento preordinato, consequenziale e connesso, ed in specie: i) di tutti i verbali di gara e delle operazioni della Commissione giudicatrice e della stazione appaltante, ed in specie dei verbali della terza seduta riservata del 27.10.2020, del verbale della sesta seduta riservata del 26.11.2020 e del verbale della quinta seduta del 14.12.2020, nelle parti in cui hanno valutato e attribuito punteggi all'offerta presentata da ENEL SOLE S.r.l., nei termini di cui infra; ii) della proposta di aggiudicazione della gara a ENEL SOLE S.r.l.;
- per l'accertamento e la dichiarazione  
della inefficacia del contratto eventualmente sottoscritto con ENEL SOLE S.r.l. nelle more del giudizio,
- per l'accertamento e la dichiarazione  
del danno ingiusto subito dalla Società ricorrente per effetto degli impugnati provvedimenti, da risarcirsi, in via principale, in forma specifica, mediante affidamento della concessione a ENGIE SERVIZI S.p.A., anche eventualmente in via di subentro a ENEL SOLE S.r.l., anche ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 121, 122 e 124 c.p.a., ovvero, solo in subordine, per equivalente, mediante il pagamento di una cifra a ristoro dei danni subiti e

subendi dalla Società ricorrente da quantificarsi in corso di causa anche in via equitativa, unitamente ad interessi e rivalutazione monetaria,  
per la condanna  
dell'Amministrazione resistente al risarcimento del danno ingiusto subito dalla Società ricorrente, in via principale, in forma specifica, mediante adozione degli atti necessari all'affidamento a ENGIE SERVIZI S.p.A. della concessione de qua, anche eventualmente in via di subentro a ENEL SOLE S.r.l., ovvero, solo in subordine, per equivalente, mediante condanna al risarcimento del danno subito dalla Società ricorrente;  
atti impugnati con il ricorso principale, nonché  
a. della nota del Presidente della Commissione giudicatrice c\_e514.c\_legnano.REGISTROUFFICIALE.Int.0016434.19-03-2021.h.09:41 del 19.3.2021 prodotta in giudizio dalla stazione appaltante in data 22.3.2021, e in pari data resa nota a ENGIE SERVIZI S.p.A. e da questa conosciuta;  
b. di ogni altro atto e/o comportamento preordinato, consequenziale e connesso,  
atti impugnati con i motivi aggiunti presentati da Engie Servizi S.p.a. il 21.4.2021.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti, ed i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di **Legnano**, Nerviano, Rescaldina e Cerro Maggiore e di Enel Sole S.r.l.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 giugno 2021 il dott. Mauro Gatti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

#### FATTO

Con bando del 11.3.2020 la Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di **Legnano**, Nerviano, Rescaldina e Cerro Maggiore ha indetto una procedura

aperta per l'affidamento in concessione, mediante finanza di progetto, del servizio di illuminazione pubblica del Comune di **Legnano**, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, aggiudicata ad Enel, in data 2.2.2021.

Con il presente ricorso, notificato in data 3.3.2021, l'istante ha censurato l'operato della Commissione giudicatrice, nell'attribuzione dei punteggi all'offerta tecnica della controinteressata.

Quest'ultima, e la stazione appaltante, si sono costituite in giudizio, insistendo per il rigetto del ricorso, in rito e nel merito.

Nelle more del giudizio, la stazione appaltante ha depositato una nota del Presidente della Commissione giudicatrice, che la ricorrente ha impugnato con motivi aggiunti.

Con ordinanza n. 1310/21 il Tribunale ha accolto l'istanza di accesso della ricorrente, ex art. 116 c. 2.

All'udienza del 26.6.2021 la causa è stata trattenuta in decisione.

## DIRITTO

I.1) Con un unico articolato motivo di ricorso, l'istante sostiene che la controinteressata avrebbe dovuto essere esclusa, o comunque subire una rilevante riduzione di punteggio, per non aver indicato le modalità di calcolo utilizzate per la definizione dei coefficienti di manutenzione per ciascuna tipologia di apparecchio illuminante proposto, come invece richiesto dalla lex specialis, considerato che tale omissione, lungi dal rivestire carattere meramente formale, non consentirebbe di stabilire se il progetto garantisca o meno i requisiti minimi di gara.

I.2) In subordine, la stazione appaltante non avrebbe dovuto assegnare ad Enel i punteggi relativi al valore di potenza ed alla conformità normativa, ciò che avrebbe visto la ricorrente collocarsi al primo posto della graduatoria.

II) Osserva il Collegio che, a pag. 32, il disciplinare indicava "gli elaborati" che l'offerta tecnica doveva contenere "a pena di esclusione", tra i quali, una "relazione tecnica specialistica".

Quest'ultima, doveva a sua volta contenere, tra l'altro, "i calcoli illuminotecnici per ogni zona omogenea", ed il coefficiente di manutenzione.

Per entrambi detti elementi, il disciplinare descriveva talune specifiche che avrebbero dovuto corredare gli stessi, tra cui, per l'appunto, "le modalità di calcolo utilizzate" per la loro definizione.

III) Alla luce di quanto precede, il ricorso va respinto, avendo la controinteressata prodotto i documenti richiesti dalla *lex specialis* "a pena di esclusione", e pertanto, la relazione tecnica specialistica di cui al punto 8.5 del disciplinare, contenente sia i calcoli illuminotecnici che il coefficiente di manutenzione di cui al successivo punto 8.5.3, ossia, i suoi elementi essenziali, laddove le modalità di calcolo utilizzate per la loro quantificazione, ne rappresentano semplicemente un elemento descrittivo e/o illustrativo.

Il principio di tassatività delle cause di esclusione esige che le offerte tecniche debbano essere escluse solo in quanto carenti degli elementi essenziali, tali da ingenerare una situazione di incertezza assoluta sul loro contenuto, ovvero in presenza di specifiche clausole che tipizzino una siffatta situazione di incertezza assoluta (C.S., Sez. V, 5.5.2020, n. 2851), ciò che nel caso di specie non ha tuttavia avuto luogo.

Coerentemente con quanto richiesto nella *lex specialis*, la Commissione ha ritenuto che la mancata indicazione delle modalità di calcolo utilizzate per la definizione dei coefficienti di manutenzione desse luogo ad un'incompletezza dell'offerta, in relazione alla sua "minore facilità di lettura", attribuendo alla controinteressata un punteggio inferiore a quello assegnato alla ricorrente, nell'ambito del sub-criterio 1.2.1 "Conformità Normativa" (media 0,63 con 11,39 punti rispetto a media 0,76 con 13,73 punti).

IV) Quanto alla censura proposta in via subordinata, osserva il Collegio che, malgrado nel verbale della prima seduta riservata del 15.10.2021, la Commissione abbia dato atto che "l'accertata inosservanza dei parametri di progetto, fatta la salva l'integrazione della ipotesi di esclusione, comporterà la mancata attribuzione dei punteggi relativi al valore di potenza, nonché del

punteggio relativo alla conformità normativa”, nel caso di specie, il “parametro di progetto”, era il coefficiente numerico/percentuale “MF”, e non il metodo seguito dal concorrente per giungere alla sua determinazione, che come detto, ne rappresentava una mera descrizione.

V) In conseguenza dell’infondatezza del ricorso principale, può prescindersi dallo scrutinio di quello presentato con i motivi aggiunti, con cui il Presidente della Commissione ha evidenziato che “la documentazione tecnica allegata ha consentito alla Commissione di verificare agevolmente che il valore del Fattore di Manutenzione M.F. utilizzato per i calcoli illuminotecnici è risultato congruo con quanto richiesto nel Disciplinare di Gara”.

In conclusione, il ricorso va pertanto respinto.

Quanto alle spese, sussistono tuttavia giusti motivi per compensare le stesse tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 23 giugno 2021 con l'intervento dei magistrati:

Domenico Giordano, Presidente

Mauro Gatti, Consigliere, Estensore

Valentina Santina Mameli, Consigliere

**L'ESTENSORE**  
**Mauro Gatti**

**IL PRESIDENTE**  
**Domenico Giordano**

## IL SEGRETARIO